COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 165	**Del 11/05/2022**
Località: Via Angioy. Istituzione divieti temporanei.	Dalla data di emissione del presente atto fino al giorno 30 giugno 2022. Dalle ore 07:00 alle ore 17:00

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta del 06.05.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 29239 del 09.05.2022, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione, nella Via G. M. Angioy, dal civico n. 80 al civico n. 82 e dal civico n. 65 al civico n. 69 , alla data di emissione del presente atto fino al giorno 30 giugno 2022, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, per operazione di carico e scarico materiali ed attrezzature edili;

richiamata la propria ordinanza n. 86 del 17.03.2022;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nella Via G. M. Angioy, dal giorno dell'emissione del presente atto fino al giorno 30 giugno 2022, nel periodo orario compreso tra le ore 07:00 e le ore 17:00, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e successive integrazioni e modificazioni:
   a) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, nei tratti compresi dal civico n. 80 fino al civico n. 82 e dal civico n. 65 fino al civico n. 69, all'interno del periodo orario di cui sopra, per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione di quanto indicato in premessa;
   b) l'istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, solamente per quattro interventi, all'interno del periodo orario di cui sopra, nel tratto compreso dall'intersezione con la Via Montenegro fino al civico n. 80, all'interno del periodo orario di cui sopra, per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione di quanto indicato in premessa;
   c) la chiusura del tratto di strada alla circolazione veicolare dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Locale almeno 48 ore prima dell'esecuzione dell'intervento come

meglio specificato nelle prescrizioni;

d) il traffico pedonale, sarà deviato su un percorso alternativo a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia, segnalato mediante apposita segnaletica e messo in sicurezza rispetto all'area di cantiere;

2. nei tratti di cui al punto 1 è autorizzata la sosta dei veicoli strumentali all'esecuzione dei lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;
3. i veicoli di cui al punto 2 devono essere possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li), in mancanza delle quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;
4. nel tratto di cui al punto 1, la circolazione veicolare e pedonale verrà regolata tramite apposita segnaletica e con la presenza operatori movieri dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità;
5. l'installazione della necessaria segnaletica stradale come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;
6. la facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
7. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e altro), senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;

prescrive:

1. l'obbligo all'impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
   a) l'apposizione della prescritta segnaletica e, se necessario, dei dispositivi luminosi notturni come disposto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione e le successive modificazioni ed integrazioni;
   b) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
   c) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
   d) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
   e) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
   f) lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
2. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
3. l'osservanza, in generale, delle disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
4. l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
5. l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;

6. l’obbligo all’impresa esecutrice dei lavori di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici ed eventuale gru e accertarsi che durante l'esecuzione dei lavori stessi, nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;
7. che il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
8. che l’apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell’intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
9. che entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l’intervento, dopo l’apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo all'impresa esecutrice i lavori di comunicare l’avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: cro.polizialocale@comune.oristano.it o ai numeri di telefono 0783 212121 - 78396);
10. che negli interventi all’interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 – mail: oristano@the-park.it;
11. che durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall’ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
12. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all’art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 11/05/2022

Istruttore: Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente

BASOLU GIOVANNI MARIO

con firma digitale